



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 6/2018

**INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DAI
BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 NONCHÉ DEI
PARAMETRI E REQUISITI PER DEFINIRE LA DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA
DELLE OPERE AUDIOVISIVE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2018;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi.*"

VISTO il proprio parere n. 3/2017, espresso nella seduta del 2 maggio 2017 sullo schema di decreto attuativo del citato articolo 14 della legge n. 220 del 2016 per l'anno 2017;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive” per l’anno 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 22 marzo sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive” per l’anno 2018;

ESAMINATI gli atti, come integrati in data odierna;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Considerato l’impatto generale delle disposizioni di ordine definitorio, si raccomanda di precisare che le definizioni contenute nello schema di decreto, qualora non siano riprese dal testo della legge n. 220 del 2016, come nel caso dell’articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema di decreto concernente nuovi format di produzione quali *factual entertainment*, *talent show* e *reality show*, hanno efficacia limitata all’ambito di applicazione del decreto medesimo.

2. Alla luce delle più recenti tendenze di mercato che vedono combinarsi tra loro modalità distributive anche diverse dalla sala per le opere di natura cinematografica, si suggerisce di precisare che la distribuzione in sala, cui all’articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, deve riferirsi all’opera nella sua integralità.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 16 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli